COMMISSIONE VII

DIFESA

LXXIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAIATI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Norme sull'esercizio del volo e sul trattamento economico del personale dei reparti di volo del corpo della guardia di finanza, del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenenti al servizio elicotteri della protezione civile e dei servizi antincendi e del personale del corpo forestale dello Stato addetto al servizio elicotteri dello stesso corpo forestale e dell'azienda di Stato delle foreste demaniali (4379) 654

PRESIDENTE 654, 655, 657

BUFFONE, *Relatore* 654, 657

DE MEO 655

DE STASIO 656

D'IPPOLITO 656

DURAND DE LA PENNE 655

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 656, 657

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 657

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Partecipazione ai concorsi per la domanda a professore straordinario ed assistente di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (4429) 658

PRESIDENTE, *Relatore* 658

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 658

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Modifiche a talune disposizioni sullo stato giuridico e il trattamento economico di attività e di quiescenza degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e dei vicebrigadieri e militari di truppa in servizio continuativo (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (4492) 658

PRESIDENTE 658, 660

BUFFONE, *Relatore* 658

FASOLI 660

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 660

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Estensione alle famiglie degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, delle disposizioni previste a favore delle famiglie degli appartenenti alle forze armate di polizia caduti vittime del dovere (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (4589) 660

PRESIDENTE 660, 661

DE MEO, *Relatore* 660, 661

FASOLI 660

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 661

Modifiche alle norme sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciali (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (4590) 661

PRESIDENTE 661, 662, 663

DE STASIO, *Relatore f.f.* 661, 662

PAG.

FASOLI 661, 662, 663

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 662

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

DE MEO: Modifica dell'articolo 70 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali (4245) . . 663

PRESIDENTE 663

BUFFONE, *Relatore* 663

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 663

Votazione segreta:

PRESIDENTE 663

La seduta comincia alle 9,30.

LENOCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Norme sull'esercizio del volo e sul trattamento economico del personale dei reparti di volo del corpo della guardia di finanza, del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenenti al servizio elicotteri della protezione civile e dei servizi antincendi e del personale del corpo forestale dello Stato addetto al servizio elicotteri dello stesso corpo forestale e dell'azienda di Stato delle foreste demaniali (4379).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme sull'esercizio del volo e sul trattamento economico del personale dei reparti di volo del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenenti al servizio elicotteri della protezione civile e dei servizi antincendi e del personale del Corpo forestale dello Stato addetto al servizio elicotteri dello stesso Corpo forestale e dell'azienda di Stato delle foreste demaniali.

Il Relatore, onorevole Buffone, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BUFFONE, *Relatore*. Signor Presidente, come gli onorevoli colleghi ricordano, i reparti elicotteri, che già funzionavano presso l'Aviazione militare, vennero costituiti presso l'Esercito e la Marina con legge 6 marzo 1958, n. 247, appunto perché si era ravvisata l'opportunità di costituire dei reparti organici di elicotteri non soltanto presso l'esercito, ma anche la marina e l'aviazione.

Successivamente gli stessi reparti elicotteri furono costituiti organicamente presso l'Arma dei carabinieri perché venissero inseriti nel dispositivo di vigilanza; e anche presso la guardia di finanza per il servizio di vigilanza costiera ed interventi anche in zone montane.

La caratteristica dell'impiego del mezzo aereo ha consigliato di stabilire un rapporto fra il trattamento economico dei reparti di volo del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale, con quello che è attualmente il trattamento dell'indennità di volo per i reparti dell'Esercito, della Marina e dei Carabinieri; quindi con il disegno di legge sottoposto al nostro esame, si viene ad estendere ai reparti dei Corpi, che ancora non ne beneficiano, le indennità dei corrispondenti reparti dell'Esercito e della Marina, sia pure con le opportune differenziazioni. Ora, mentre con la proposta di legge n. 4245 dell'onorevole De Meo si chiede la estensione agli ufficiali dei Carabinieri dei vantaggi di carriera previsti per gli altri addetti ai reparti di volo delle Forze armate, con il disegno di legge al nostro esame si affronta il problema dell'adeguamento delle indennità degli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza, della Pubblica sicurezza, dei Vigili del fuoco ed altri addetti ai reparti di volo con quelle dei carabinieri. Mentre, infatti, per quanto riguarda l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica vi è un determinato rapporto per quanto riguarda le indennità di volo, con questo progetto si fissano delle ore-base e si stabilisce che non debbano superare il limite che comporti un pagamento oltre le 54 mila lire. Secondo la mia opinione, siffatta impostazione produce delle difficoltà, nel senso che se in un determinato mese non si presenta la necessità di far volare gli aerei per un numero di ore tale che comporti il pagamento del massimo di indennità, potrebbe anche accadere che gli apparecchi siano fatti volare senza necessità per raggiungere tale limite.

Non mi dilungo ad illustrare la necessità della estensione delle indennità di volo al personale di tutti i reparti che del volo affrontano i rischi, anche se appartengono ad altri Corpi.

Piuttosto, secondo il parere dei colleghi e dello stesso Relatore, penso sarebbe utile approfondire la nostra conoscenza degli articoli del provvedimento per considerare con maggiore precisione la disparità di trattamento esistente tra il personale delle Forze armate e quello della Guardia di finanza, della Pubblica sicurezza, dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale addetto al demanio dello Stato.

In particolare mi riferisco ad alcune zone della nostra Sila, dove una sorveglianza del demanio è pressoché impossibile, raggiungendo il demanio stesso vette inaccessibili, specialmente l'inverno. In caso d'incendio in queste zone, l'intervento per delimitare le fiamme è impossibile, senza un elicottero. Per esperienza so che nella provincia di Cosenza, ad esempio, che è la più importante per quanto riguarda il demanio dello Stato, se si potesse utilizzare almeno un elicottero si eviterebbe tutta una serie di guai. Stante l'estensione del demanio, ed il notevole impiego di mano d'opera per ripristinare la foresta demaniale, l'impiego dell'elicottero è assolutamente indispensabile, anche in considerazione del fatto che si sta tentando ed organizzando un ripopolamento faunistico, reso difficile dal bracconaggio difficilmente controllabile per l'impervietà della zona.

In verità, al fine di poter legiferare con cognizione di causa, avevo chiesto alcuni dati circa le indennità di cui attualmente gode il personale delle Forze armate di polizia per raffrontarli con quelle degli appartenenti all'Esercito, alla Marina ed all'Aeronautica.

Con il disegno di legge al nostro esame si mira, dunque, ad istituire sia i reparti di elicotteri, sia le indennità connessi all'impiego. Sono convinto che approvando il provvedimento noi compiamo un notevolissimo passo avanti.

Invito gli onorevoli colleghi ad approvare il disegno di legge, anche perché esso è vivamente atteso dagli interessati e dagli stessi comandi i quali devono istituire i corsi di pilotaggio proprio in rapporto alle disponibilità che noi andiamo con questo provvedimento a creare.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore e dichiaro aperta la discusione generale.

DE MEO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo lo spunto dalla prima parte della relazione del collega Buffone per osservare che corriamo sempre ai ripari con provvedimenti particolari detti leggine per porre rimedio alle ingiustizie delle quali proprio noi, molte volte, forse per eccessiva accondiscendenza alle proposte sottoposte alla nostra approvazione, ci rendiamo responsabili.

Ora, per la prima volta vengono in discussione le norme sull'esercizio del volo e sul trattamento economico del personale dei reparti di volo del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenenti al servizio elicotteri e del personale del Corpo forestale addetto al servizio elicotteri. Sappiamo che si tratta di un servizio nuovo, ancora pericoloso perché la sicurezza degli elicotteri non ha raggiunto finora i limiti di sicurezza cui è pervenuto il normale mezzo aereo; tuttavia abbiamo già delle situazioni – per quanto riguarda il trattamento del personale addetto – grandemente differenziate l'una dall'altra. Esercito e Carabinieri percepiscono l'indennità di volo del personale aeronautico, mentre per gli altri Corpi è diversa. Ma se il servizio è quello, ed è uguale il rischio, perché non dobbiamo approfittare di questo disegno di legge per creare una perequazione per tutti coloro che vengono impiegati nell'uso di questo nuovo mezzo? Sarei, dunque, d'avviso di rinviare di una settimana l'approvazione di questo disegno di legge, per ascoltare anche il parere del Governo in merito alla mia proposta di perequazione generale, e per evitare, con un ulteriore studio del problema, che si verifichino delle disparità di trattamento specialmente quando si arriva a certi gradi, così come per evitare che l'indennità per una certa parte del personale, sia pensionabile e per l'altra no. Non mi sento di votare a cuor leggero una proposta di legge che fra pochi giorni scatenerà le lamentele degli interessati costringendo il Governo a presentare un altro disegno di legge correttivo, e ciò quando invece, abbiamo la possibilità di inquadrare tutto il problema e risolverlo definitivamente per quanto concerne la parte economica, e giustificare la mia proposta di legge per quanto riguarda la parte giuridica; a proposito della quale mia proposta di legge, rilevo che soltanto l'Arma dei Carabinieri non usufruisce di vantaggi di carriera, al contrario di tutti gli altri. È una circostanza molto seria e delicata.

DURAND DE LA PENNE. Non sono perfettamente d'accordo con l'onorevole De Meo. La pericolosità dell'elicotterò è dovuta a due

elementi: uno relativo alla macchina in se stessa, l'altro all'impiego.

Ora, le forze armate – marina, esercito, aeronautica – effettuano i voli con elicotteri giorno e notte – il che è effettivamente piuttosto pericoloso – sopratutto perché hanno delle necessità e delle funzioni operative molto diverse da quelle che possono essere proprie dei vigili del fuoco, della Guardia di finanza e della Forestale. Il servizio elicotteri delle Forze armate prevede, infatti, appontaggi in mare durante la notte, con qualunque tempo; partecipazione ad operazioni combinate e così via; tutte operazioni che gli altri Corpi non fanno. È giusto, quindi, che vi sia una differenziazione nel trattamento economico connessa al rischio effettivo cui gli equipaggi appartenenti ai singoli Corpi sono sottoposti.

DE STASIO. Vi è una differenziazione molto più grave, per quanto riguarda il personale dell'aeronautica. Infatti per quest'ultimo tutto è subordinato all'idoneità al volo; cioè se un appartenente all'aeronautica non è più fisicamente idoneo al volo, la sua carriera si arresta, mentre per gli altri Corpi la non idoneità al volo produce il ritorno alle primitive funzioni, con tutte le possibilità di avanzamento, maggiorate dal fatto di essere stato pilota od osservatore.

In secondo luogo vorrei contestare il punto della pericolosità dell'elicottero. Ho tenuto, quindici giorni fa, una conferenza, nel corso della quale ho dimostrato che l'elicottero è meno pericoloso degli altri mezzi aerei. Infatti il pilota, premendo un bottone, mette l'elica « a bandiera » e il mezzo scende come un ascensore. Quindi il rischio che corre il pilota dell'elicottero non è pari a quello del pilota dei reattori che volano a 15-16 mila metri, mentre il record di altezza dell'elicottero è di 9-10 mila metri.

Che tutti debbano avere una indennità – quindi – quando effettuano voli al servizio dello Stato, è giusto; ma non credo sia altrettanto equo che tutte le indennità siano pari a quelle del personale dell'Aeronautica militare.

D'IPPOLITO. Anche se non completamente, sono d'accordo su molte delle cose dette dal collega onorevole De Meo. Concordo, sopratutto, sulla sua richiesta di rinvio della discussione per un esame più approfondito della questione, in modo che si possa emanare un provvedimento che non contenga già in partenza tanti elementi di differenziazione a parità di condizioni.

Debbo aggiungere che se la richiesta dell'onorevole De Meo – da noi appoggiata – non dovesse avere risultati positivi, ci riserviamo di presentare degli emendamenti ai primi due articoli della legge, dove mi pare che, oltre a tutte le osservazioni negative già espresse, altri rilievi si debbono proporre per alcuni aspetti che assumono addirittura – mi si passi l'espressione – una portata ridicola. Non comprendo, ad esempio, per quale motivo, – una volta stabilita l'identica indennità di volo – nel conteggio delle ore di volo si debba stabilire l'importo massimo complessivo dell'indennità ai piloti e agli osservatori in lire 54 mila per gli ufficiali e in 45 mila per i sottufficiali, visto che l'indennità è stabilita in lire duemila per unità di volo per ciascuna delle due categorie. Si rasenta, come dicevo dianzi, il ridicolo quando si passa all'articolo 2 in cui è previsto che l'indennità massima agli specialisti di elicottero non debba superare lire 16 mila per gli ufficiali, 15 mila per i sottufficiali, e 14 mila per i graduati e militari di truppa; dichiarandosi la volontà così di mantenere una discriminazione, anche soltanto di mille lire, fra le tre categorie; discriminazione per me incomprensibile.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Evidentemente l'onorevole D'Ippolito non ha studiato la legislazione comparata. Vada a vedere la discriminazione esistente nell'aeronautica sovietica fra ufficiali e sottufficiali. La differenziazione è necessaria in rapporto al grado, anche se nel caso nostro è mantenuta nel limite ridottissimo di mille lire al mese.

D'IPPOLITO. Onorevole Sottosegretario, non conosco le differenziazioni fra i vari gradi dell'aeronautica sovietica. Ad ogni modo se fossi deputato sovietico interverrei esattamente nello stesso modo di questa mattina.

Del resto ella stesso, onorevole Guadalupi, ha espresso delle critiche a questi sistemi. Ella ha presentato, nella scorsa legislatura, un provvedimento relativo alla differenza tra l'indennità di volo degli ufficiali e dei sottufficiali, provvedimento che è stato ripresentato in questa legislatura dall'onorevole Leone. Ebbene, onorevole Guadalupi, ella nella sua proposta criticava la discriminazione fra le due categorie, ed io mi riallaccio, appunto, ai concetti da lei espressi e confermati anche – come ho detto – dal compianto onorevole Leone.

È inconcepibile che, a parità di rischio, si possano stabilire dei compensi diversi; naturalmente non mi riferisco allo stipendio dell'ufficiale pilota, ecc., ma semplicemente alla indennità di volo.

Concludendo, in linea di massima siamo favorevoli al rinvio; in secondo luogo, se dovessimo adesso o in altra seduta discutere sul disegno di legge mantenendone le sperequazioni, noi sin d'ora preannunciamo la presentazione di emendamenti miranti all'eliminazione di queste inammissibili differenziazioni.

BUFFONE, *Relatore*. Signor Presidente, rispondendo all'onorevole De Meo dirò che, se decideremo per il rinvio, farò in modo di venire in possesso dei dati cui ho prima accennato, cosicché si possa procedere, finalmente, ad uno studio approfondito e comparato dell'argomento.

È anche interessante sottolineare che, pur riguardando il provvedimento la Guardia di finanza e la forestale, in sede primaria l'esame di esso è stato affidato a noi proprio perché è indispensabile procedere ad una perequazione del trattamento economico. Non potrò mai essere favorevole alla approvazione del disegno di legge, se vedrò che il trattamento economico globale dell'ufficiale pilota è inferiore al trattamento globale dell'ufficiale della Guardia di finanza.

Noi dobbiamo mirare alla perequazione. Ho detto agli interessati che la loro indennità speciale, di cui già godono, non deve assolutamente superare – cumulando le due indennità speciali di volo e di impiego – l'indennità di volo degli ufficiali piloti; altrimenti permetteremmo un trattamento economico inferiore (se paragonato a quello di cui gode il personale dei reparti elicotteri) nei confronti di coloro che rischiano la vita in tutte le ore del giorno e della notte.

Prometto, quindi, alla Commissione di presentare uno studio comparato di tutte le indennità, in modo che sia evidente la logica che ha ispirato il provvedimento al nostro esame. L'importante è unire tutte le indennità per arrivare ad un trattamento economico base, evitando ogni pericolo di sperequazione. Concludendo, mi dichiaro d'accordo per il rinvio del seguito della discussione ad altra seduta.

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo ritiene che sarebbe utile approvare senza indugio questo disegno di legge mirante ad estendere ad altri quattro Corpi, sia pure in misura diversa, le indennità previste per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica militare.

Se la Commissione, però, ritiene necessario un rinvio per risolvere su una base più equitativa il complesso problema delle indennità, credo che il Governo non possa essere contrario, con la riserva, naturalmente, di far poi studiare le proposte della Commissione dai nostri uffici.

PRESIDENTE. Desidero informare la Commissione che è partita da me l'iniziativa di chiedere alla Presidenza che questo disegno di legge venisse affidato alla nostra Commissione. Deve essere, infatti, chiaro che, in materia di indennità, la competenza primaria non può che essere della nostra Commissione, la quale è in condizione di avere una visione panoramica di una materia così delicata. Non svolgo alcuna considerazione rispetto alla maggiore o minore rischiosità di questo o quel settore, ma certamente penso che siamo tutti convinti che la posizione dell'ufficiale pilota della Aeronautica è totalmente diversa e deve, perciò, essere salvaguardata in tutti i modi. Noto con piacere che la Commissione è unanime in questa considerazione.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, desidero sottolineare che il disegno di legge è stato concertato tra diversi Ministeri, e che più che il Ministero della difesa, esso interessa direttamente i Ministeri dell'interno e delle finanze.

Così, se in base alle preoccupazioni espresse dai componenti la Commissione, si dovesse giungere ad un miglioramento del trattamento economico, bisognerebbe vedere quale ulteriore spesa il miglioramento comporterebbe, ulteriore spesa che in nessun modo potrebbe gravare sul bilancio della difesa, dal momento che la spesa attuale – in base all'articolo 9 – grava sui bilanci dei Ministeri dell'interno e delle finanze.

Noi quindi aderiamo agli ottimi intendimenti del Presidente; deve, però, essere chiaro che per quanto riguarda possibili e nuovi oneri noi avanziamo tutte le riserve del caso; se, infatti, tutto ciò dovesse incidere sul nostro bilancio, noi avremmo bisogno di riesaminare l'intera questione.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, comunico che se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che provvederò alla nomina di un Comitato ristretto il quale svolgerà quell'esame comparativo delle varie situazioni, com'era nei voti del Relatore e riferirà poi alla Commissione.

(*Così rimane stabilito*).

Comunico che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Partecipazione ai concorsi per la nomina a professore straordinario e ad assistente di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina *(Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato)* (4429).

PRESINDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato: Partecipazione ai concorsi per la nomina a professore straordinario e ad assistente di ruolo dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina (4429).

Nell'assenza del Relatore, onorevole Abate, riferirò io stesso sul provvedimento. La Commissione difesa del Senato ha già approvato, in sede deliberante, questo provvedimento che riguarda l'abolizione del limite massimo di età, previsto, in 40 anni per coloro che intendono partecipare ai concorsi sia a professore straordinario che ad assistente di ruolo presso l'Accademia della marina e presso l'Accademia aeronautica. Era davvero strano che, stante la diversa regolamentazione concernente professori ed assistenti delle Università statali, permanesse questo limite di età per le due accademie militari e l'Istituto idrografico della Marina, tenuto conto anche della equiparazione dei relativi corsi a quelli delle Università statali. Informo anche che, vigendo la norma relativa al limite di 40 anni, nessun concorrente si è presentato ai concorsi banditi dalle due accademie e dall'Istituto idrografico.

Pertanto come Relatore, propongo l'approvazione del disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo non ha nulla da aggiungere a quanto detto dal Relatore, e chiede ai Commissari di approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo unico:

ARTICOLO UNICO.

Il limite massimo di età previsto dall'articolo 6 del regolamento approvato con regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, dall'articolo 5 delle norme approvate con regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, dall'articolo unico del regio decreto 1° febbraio 1940, n. 187, e dall'articolo 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, per la partecipazione ai concorsi per la nomina a professore straordinario e ad assistente di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina, è abolito.

Comunico che il provvedimento, constando di articolo unico per il quale non sono stati presentati emendamenti, sarà posto direttamente in votazione a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche a talune disposizioni sullo stato giuridico e il trattamento economico di attività e di quiescenza degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e dei vicebrigadieri e militari di truppa in servizio continuativo *(Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato)* (4492).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dalla Commissione difesa del Senato: « Modifiche a talune disposizioni sullo stato giuridico e il trattamento economico di attività e di quiescenza degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e dei vicebrigadieri e militari di truppa in servizio continuativo ».

Il Relatore, onorevole Buffone, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BUFFONE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Il disegno di legge n. 4492, già approvato dal Senato nella seduta del 18 ottobre 1967 ed ora sottoposto al nostro esame, introduce un adeguamento alle Forze armate dello stato giuridico degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1967, n. 3. Noi abbiamo così una articolazione completa che corrisponde all'adozione dei provvedimenti che sono propri del nuovo ordinamento giuridico del pubblico impiego. Si estende, inoltre, ai militari l'istituto della diffida, che è regolato dall'articolo 63 del nuovo testo unico sullo stato giuridico che riguarda il personale dipendente civile dello Stato. Questo istituto non era finora previsto per le Forze armate, per cui nel rapporto d'impiego previsto dallo stato degli ufficiali, sottufficiali in servizio permanente effettivo, dallo stato dei brigadieri, vice brigadieri e militari di truppa in servizio continuativo, vengono introdotte anche queste norme sancite dal testo unico sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Infatti l'articolo 1 del disegno di legge prevede di estendere al personale dell'Esercito e dell'Aeronautica nonché ai vicebrigadieri e militari dell'Arma dei carabinieri l'istituto della diffida, non ottemperando alla quale l'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa cessano dal servizio permanente o dal servizio continuativo per decadenza. L'ufficiale e il sottufficiale che contino almeno 20 anni di servizio effettivo sono collocati nella riserva e conseguono la pensione. Qualora il servizio sia inferiore a detto limite vengono corrisposte indennità secondo quanto previsto dai punti *a*) e *b*) e ultimo comma dell'articolo stesso.

L'articolo 2, poi, statuisce il divieto, per gli ufficiali in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di esercitare altra professione. Analogo divieto è stabilito per il personale corrispondente del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia, il cui trattamento, nel caso di inosservanza di detto divieto, è allineato a quello del personale delle altre Forze armate.

L'articolo 3 estende al personale militare compreso nei due precedenti articoli le disposizioni previste per gli impiegati civili nel caso di infermità non dipendenti da causa di servizio, e precisamente il diritto all'intero assegno per carichi di famiglia e il computo del tempo trascorso in tale posizione agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, è questo un argomento che noi abbiamo già dibattutto in occasione di altre proposte di legge che attualmente sono ancora in attesa di essere definite; e il disegno di legge viene a risolvere questo problema.

Gli articoli 4 e 5 dettano norme disciplinari intese ad estendere al personale militare le disposizioni degli articoli 91 e 119 dello stato degli impiegati civili dello Stato, i quali prevedono rispettivamente la sospensione cautelativa degli impiegati cui siano addebitati determinati fatti disciplinari e il termine per l'amministrazione per instaurare un nuovo procedimento disciplinare a carico dell'impiegato, qualora con l'accoglimento del ricorso straordinario, sia già stato annullato un primo provvedimento disciplinare a carico dell'impiegato.

In effetti, con questo disegno di legge, veniamo ad ovviare agli inconvenienti lamentati derivanti dalla mancata applicazione ai dipendenti delle Forze armate del decreto del Capo dello Stato.

Gli articoli 4 e 5 del disegno di legge in esame stabiliscono l'applicazione della legge per i casi da noi previsti.

Per quanto riguarda gli articoli 6, 7, 8 e 9, bisogna fare riferimento all'articolo 43 della legge 10 aprile 1954, n. 113, il quale stabilisce che l'ufficiale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che cessa a domanda dal servizio permanente consegue il diritto a pensione qualora abbia raggiunto:

a) il limite minimo di venti anni di servizio effettivo, ridotto di un terzo della navigazione compiuta su navi armate o in riserva (se ufficiale della Marina) o del servizio di volo (se ufficiale dell'Aeronautica). Tale riduzione non può superare cinque anni.

b) un'età non inferiore a quella corrispondente al limite previsto per la cessazione del servizio permanente, ridotta di tre anni e, con la limitazione sopraindicata, di un terzo della navigazione o del servizio di volo eventualmente prestati.

L'ufficiale superiore che non abbia raggiunto l'età suddetta, ma almeno quella richiesta per il grado di capitano o tenente di vascello, ha egualmente diritto a pensione, la quale però è liquidata sulla base degli assegni che avrebbe percepito se fosse rimasto in detto grado.

Le suddette disposizioni si applicano anche agli ufficiali della Guardia di finanza, in virtù dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 1959, n. 1089.

Norme sostanzialmente analoghe, salvo quella riguardante la possibilità per gli ufficiali superiori di liquidare la pensione sul grado di capitano, sono previste per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dall'articolo 31 della legge 29 marzo 1956, n. 288, modificato dall'articolo 7 della delle 18 febbraio 1963, n. 86.

Per i sottufficiali e i militari di truppa in servizio permanente o in servizio continuativo il diritto a pensione è riconosciuto alla sola condizione del raggiungimento del ventesimo anno di servizio (articolo 34 della legge 31 luglio 1954, n. 599, applicabile ai sottufficiali della Guardia di finanza in base alla legge 17 aprile 1957, n. 260; articolo 33 della legge 3 aprile 1958, n. 460; articolo 24 della legge 26 luglio 1961, n. 709; articolo 23 della legge 3 agosto 1961, n. 833; articolo 16 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168; articoli 33 e 100 della legge 18 febbraio 1963, numero 173).

Come gli onorevoli colleghi vedono, il disegno di legge mira a colmare determinate lacune attualmente esistenti nell'ordinamento

militare, ed a perequare sia il trattamento disciplinare che quello economico sulla base di quanto è previsto dalle nuove norme sullo stato giuridico degli impiegati civili.

Stando così le cose, invito la Commissione ad approvare senza indugi il disegno di legge, anche perché molto viva è l'attesa degli interessati.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Buffone e dichiaro aperta la discussione generale.

FASOLI. Siamo spiacenti di non poter aderire alla richiesta dell'onorevole Buffone relativa ad una pronta approvazione del disegno di legge. Più di una volta anche noi abbiamo fatto presente la necessità di abolire ogni disparità tra il trattamento riservato al personale civile e quello riservato al personale militare, ma non possiamo fare a meno di osservare che il Ministero, invece di provvedere organicamente e razionalmente ad una totale eliminazione delle sperequazioni, non fa altro che presentarci di volta in volta provvedimenti a carattere settoriale che noi non possiamo assolutamente accettare.

Tuttavia mai, come in questa circostanza, noi ci siamo sentiti investiti della funzione – direi – di rappresentanti sindacali di certe categorie; per questo motivo ravvisiamo l'opportunità, anche in riferimento al brevissimo tempo concessoci (soltanto nel tardo pomeriggio di ieri abbiamo saputo che il disegno di legge sarebbe stato esaminato oggi in Commissione), oltre naturalmente alla complessità della materia, di un rinvio della discussione; rinvio che ci consenta un più attento esame dell'argomento.

È vero che il Relatore ci ha parlato della attesa degli interessati, ma noi non vogliamo trovarci in un prossimo futuro a dover modificare e ritoccare con altri provvedimenti un disegno di legge approvato troppo in fretta. Ripeto, non potendo approvare determinate modifiche senza esserne perfettamente convinti, chiediamo un rinvio.

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo sarebbe stato lieto di una pronta approvazione del disegno di legge da parte della Commissione nel testo già approvato dal Senato, però si rimette alla volontà degli onorevoli commissari.

PRESIDENTE. Onorevoli Colleghi, poiché è bene che tutti i gruppi parlamentari si pronuncino sul provvedimento dopo un attento studio, ritengo di accogliere la richiesta di rinvio avanzata dall'onorevole Fasoli a nome del gruppo parlamentare comunista e rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Estensione alle famiglie degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, delle disposizioni previste a favore delle famiglie degli appartenenti alle Forze armate di polizia caduti vittime del dovere *(Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato)* (4589).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Estensione alle famiglie degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, delle disposizioni previste a favore delle famiglie degli appartenenti alle Forze armate di polizia caduti vittime del dovere (4589).

Il Relatore, onorevole De Meo, ha facoltà di svolgere la relazione.

DE MEO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Non ho bisogno di molte parole per illustrare questo disegno di legge, già approvato dalla IV Commissione del Senato, e che indubbiamente costituisce un atto di sensibilità da parte del Ministero della difesa, che con questo provvedimento ha voluto estendere anche agli appartenenti alle Forze armate particolari provvedimenti previsti per i dipendenti della pubblica sicurezza caduti vittime del dovere. Inizialmente si trattava di una elargizione che veniva corrisposta nella misura di lire 500 mila, 400 mila, 300 mila rispettivamente alle famiglie degli ufficiali, sottufficiali e agenti caduti vittime del dovere. Con questo provvedimento l'elargizione viene portata a due milioni, indipendentemente dal grado rivestito dal caduto. Credo che la Commissione debba approvare il provvedimento e prendere atto della urgenza con cui questo provvedimento è stato preparato, ed approvato anche dal Consiglio dei Ministri.

PRESIDENTE. Ringrazio il Relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

FASOLI. Vorrei cogliere l'occasione della approvazione di questo provvedimento, al quale siamo favorevoli, per pregare il Governo di approntare un provvedimento che preveda il risarcimento dei danni ai congiunti di civili che siano rimasti vittima di avvenimenti delittuosi. È giusto pensare alle famiglie dei militari caduti nel compimento del loro dovere, ma non si possono dimenticare neppure i congiunti di civili che siano caduti nelle medesime circostanze, vittime dello stesso avvenimento criminoso.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DE MEO, *Relatore*. Il relatore accoglie il voto dell'onorevole Fasoli.

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi associo alla Commissione nello esprimere ai familiari di queste vittime del dovere il profondo riconoscimento del Governo. Sono d'accordo nell'esprimere il riconoscimento alle Forze armate che quotidianamento sono esposte ai pericoli per la difesa del suolo della patria.

Non mancherò, naturalmente, di farmi portavoce presso il Governo, del voto relativo all'estensione delle provvidenze a favore delle famiglie delle vittime civili di atti criminosi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Dò lettura dell'articolo 1.

ART. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo 14 del regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 261, e successive modificazioni, a favore delle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa delle Forze armate di polizia sono estese, nella misura e alle condizioni ivi previste, alle famiglie degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica caduti vittime del dovere.

Non essendovi emendamenti, e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne dò lettura:

ART. 2.

Alla copertura dell'onere annuo derivante dalla presente legge, previsto in lire 110 milioni, si provvederà mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 1012 (lire 20 milioni), n. 2031 (lire 30 milioni) e n. 2302 (lire 60 milioni) dello Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il Ministro del tesoro autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Comunico che il disegno di legge sarà posto in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche alle norme sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale *(Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato)* (4590).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 15 novembre 1967: Modifiche alle norme sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

Nell'assenza del Relatore, onorevole Fornale, prego l'onorevole De Stasio di riferire sul disegno di legge.

DE STASIO, *Relatore ff.* Signor Presidente, onorevoli colleghi. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame, già approvato dalla competente Commissione senatoriale, migliora a favore del personale interessato le norme per il reclutamento nel grado iniziale del ruolo naviganti speciale; nel senso che mentre fino ad oggi gli ufficiali subalterni di complemento e i marescialli in servizio permanente dell'aeronautica, ruolo naviganti dovevano conseguire almeno tre anni di servizio per partecipare al concorso, detto termine è ora ridotto a due anni; e per di più non viene mantenuto il requisito – richiesto prima – del numero minimo di ore di volo.

Per quanto riguarda la partecipazione al concorso dei sottufficiali, lo stesso limite minimo di due anni di permanenza nel grado viene richiesto – per la partecipazione al concorso – a quelli che sono provvisti di licenza di studio di grado superiore, mentre viene richiesto un periodo minimo di permanenza nel grado di 4 anni per coloro che ne sono sprovvisti. Quindi, praticamente la partecipazione al concorso per il reclutamento nel grado iniziale del ruolo navigante speciale viene aperta anche ai sottufficiali in servizio permanente del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, sprovvisti del titolo di studio di scuola media superiore. Data la finalità del disegno di legge, di sopperire alle necessità del reclutamento nell'Arma aeronautica, il Relatore è favorevole all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Ringrazio il Relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

FASOLI. Abbiamo già espresso la nostra contrarietà a provvedimenti che settorial-

mente affrontano problemi di avanzamento. Orbene il progetto al nostro esame è una vera e propria leggina settoriale sull'avanzamento, alla quale pertanto non possiamo dirci favorevoli.

PRESIDENTE. Per comprendere la natura di questo provvedimento bisogna tener conto di due fattori. Anzitutto del continuo esodo di piloti che dall'aeronautica militare passano all'aviazione civile, non ostante gli accordi presi con la Compagnia di bandiera. Citerò soltanto l'episodio recentissimo di un ufficiale pilota che si è sposato clandestinamente per farsi espellere dall'Arma, mentre il genitore confessava candidamente che il figlio aveva già ottenuto un contratto vantaggioso dalla Alitalia.

Il secondo fatto va ricercato nella ormai insufficiente partecipazione ai corsi allievi ufficiali dell'aeronautica dei giovani, i quali ponderano il rischio maggiore e lo paragonano con quelle che sono le possibilità, non meno concrete ma certamente migliori, che si offrono loro in altri settori. Questa nuova valutazione non soltanto ha ridotto l'afflusso di coloro che partecipano ai corsi allievi ufficiali dell'Accademia, ma anche degli aspiranti ai corsi allievi ufficiali di complemento dell'aeronautica che, secondo le previsioni, dovevano consentire una permanente fonte di reclutamento per il personale di volo all'aviazione civile. Ecco perché si è voluto, attraverso questo provvedimento, favorire il passaggio al grado iniziale del ruolo naviganti speciale dei sottufficiali aventi particolari qualità, mentre, naturalmente, la stessa facilitazione si offre agli ufficiali piloti di complemento.

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Proprio per far fronte all'esodo incessante degli ufficiali piloti, questo disegno di legge offre molte facilitazioni per la nomina ad ufficiale pilota di personale altamente qualificato che riveste attualmente il grado di sottufficiale.

DE STASIO, *Relatore ff*. Senza contare che questi ufficiali piloti altamente qualificati provenienti dai sottufficiali costano molto meno allo Stato. Infatti un Ufficiale pilota proveniente dall'Accademia costa allo Stato venticinque milioni circa: quelli provenienti dai sottufficiali costano molto meno.

FASOLI. Sono lieto di queste ultime spiegazioni, le quali mettono in evidenza una situazione che richiede ben altri provvedimenti. Si potrà ovviare a tutti gli inconvenienti che si verificano con l'esodo di questi ufficiali piloti i quali – come ha detto il Relatore – costano allo Stato venticinque milioni ciascuno, soltanto quando si realizzerà una equiparazione del loro trattamento con quello del personale civile pari grado. Ma il male non si può curare attraverso gli espedienti.

DE STASIO, *Relatore ff*. Faccio osservare che il sottufficiale si considera già ampiamente soddisfatto quando riesce a conseguire la nomina ad ufficiale.

PRESIDENTE. Dirò sommessamente che stiamo lottando, d'accordo con il Ministro, perché si aumenti l'indennità di volo ai piloti degli aviogetti e dei supersonici. Il rischio è notevolissimo, ed il trattamento economico deve essere adeguato. Pensate che un pilota dell'Alitalia, tra stipendio ed indennità di volo, soprattutto facendo i voli intercontinentali arriva a guadagnare un milione al mese.

SANTERO, *Sottosegretario di Stato alla difesa*. Questo provvedimento favorisce senza altro l'afflusso dei piloti; dovremo poi prenderne altri per evitarne l'uscita.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo agli articoli. Ne dò lettura avvertendo che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, li porrò immediatamente in votazione.

ART. 1.

L'articolo 2 della legge 5 luglio 1952, n. 989, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 29 giugno 1961, n. 577, e dalla legge 22 marzo 1965, n. 228, è sostituito dal seguente:

« Il reclutamento nel grado iniziale del ruolo naviganti speciale si effettua mediante concorso per titoli ed esami tra:

gli ufficiali subalterni di complemento del ruolo naviganti, muniti del brevetto di pilota militare, che abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno due anni come ufficiali piloti;

i marescialli in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, che contino almeno due anni di anzianità di grado, nonché i marescialli e gli altri sottufficiali, in servizio permanente, dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, che siano in possesso del diploma di licenza di istituto medio di secondo grado e abbiano prestato almeno quattro anni di servizio da sottufficiale pilota.

Per poter partecipare ai concorsi, gli ufficiali subalterni e i sottufficiali, non debbono aver superato, rispettivamente, l'età di 27 e di 34 anni alla data del bando ».

(*È approvato*).

ART. 2.

Nella tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, al quadro II - ruolo naviganti speciale - in corrispondenza del grado di capitano sono aggiunte nella colonna 3 le seguenti parole: « diploma di licenza di istituto medio di secondo grado ».

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Fasoli. Ne ha facoltà.

FASOLI. Signor Presidente, perannuncio il voto contrario del mio Gruppo, perché riteniamo che il provvedimento sia settoriale.

PRESIDENTE. Comunico che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato De Meo: Modifica dell'articolo 70 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali (4245).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato De Meo: Modifica dell'articolo 70 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sullo avanzamento degli ufficiali.

Il Relatore, onorevole Buffone ha facoltà di svolgere la relazione.

BUFFONE, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, reputo che non vi sia molto da aggiungere su questa proposta di legge, perché già tante altre volte ne abbiamo parlato. Non si tratta d'altro se non di estendere i vantaggi di carriera previsti dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, anche all'Arma dei carabinieri. Il fatto più importante è che sin dal 1959 è stato istituito il reparto elicotteri dei Carabinieri; perciò già da nove anni i Carabinieri avrebbero dovuto usufruire dei vantaggi suddetti, ma ciò non è stato possibile mancando l'apposita legge.

Invito perciò la Commissione ad approvare senza indugio questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Buffone e dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli. Dò lettura dell'articolo unico:

ARTICOLO UNICO.

I vantaggi di carriera previsti dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successivi emendamenti apportati con legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sono estesi agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri che alla data del 1° gennaio 1967 abbiano conseguito il brevetto di « osservatore di aeroplano » oppure il brevetto di « pilota militare di elicottero ».

L'onorevole De Meo, d'accordo con il Relatore, propone di eliminare la data 1° gennaio 1967 e di dire: « ... che siano in possesso del brevetto di osservatore di aeroplano o che abbiano conseguito... ».

SANTERO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Meo.

(*È approvato*).

L'articolo unico risulta pertanto così formulato:

ARTICOLO UNICO.

I vantaggi di carriera previsti dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successivi emendamenti apportati con legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sono estesi agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri che abbiano conseguito il brevetto di « osservatore di aeroplano » oppure il brevetto di « pilota militare di elicottero ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Comunico che la proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto insieme con gli altri provvedimenti esaminati nella seduta odierna.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni e sulla proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione:

Disegno di legge:

« Partecipazione ai concorsi per la nomina a professore straordinario e ad assistente di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (4429):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge:

« Estensione alle famiglie degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, delle disposizioni previste a favore delle famiglie degli appartenenti alle Forze di polizia caduti vittime del dovere » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (4589):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 27
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge:

« Modifiche alle norme sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (4590):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 18
Voti contrari 9

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge:

DE MEO: « Modifica dell'articolo 70 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali » (4245):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 27
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Baldini, Enea, Bardini Vittorio, Biancani, Boldrini, Buffone, Caiati, D'Alessio, D'Amato, De Meo, De Stasio, Di Benedetto, D'Ippolito, Durand de la Penne, Evangelisti, Fasoli, Folchi, Fornale, Gorreri, Lucchesi, Messe, Pacciardi, Pietrobono, Pintus, Sasso, Spora, Terranova Raffaele, Valeggiani.

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO